

**Tribunale di Roma, Sez. I, 06/07/2012**

---

### **Svolgimento del processo**

1. Con ricorso depositato in cancelleria il 14 giugno 2007, P.L., premesso che aveva contratto matrimonio con il sig. S. l'8 febbraio 1996; che dall'unione era nato il figlio L., il 5.8.2001; che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a seguito del comportamento del marito che aveva manifestato un crescente disinteresse per la famiglia ed il figlio, tanto che aveva lasciato la casa coniugale per lunghi periodi ed aveva tenuto un comportamento violento nei confronti della moglie anche alla presenza del figlio a causa dell'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche; chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, affidamento alla madre del figlio minore, assegnazione ad essa della casa coniugale ed obbligo a carico del resistente di corrispondere la somma di euro 700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio e di euro 500,00 mensili per il mantenimento della moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio.

Si costituiva il resistente contestando i fatti riferiti dalla moglie ed esponendo che il rapporto si era deteriorato a causa del comportamento distaccato e disinteressato di questa nei confronti del marito, accentuatosi dopo la nascita del figlio, e delle ingerenze della madre di lei nella vita coniugale; che la moglie lo aveva sempre escluso dalle scelte riguardanti il figlio con il quale tendeva ad avere un rapporto esclusivo; che prima di partire per la Turchia, a causa della perdita del lavoro in Italia, aveva contattato la moglie per una separazione consensuale, ma la stessa non aveva risposto ed aveva presentato il ricorso per la separazione giudiziale; che la moglie era laureata in lingue e pienamente capace di trovare un'attività lavorativa; chiedeva venisse pronunciata la separazione con addebito alla moglie, affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre, alla quale doveva essere assegnata la casa coniugale, e determinazione di un assegno mensile di euro 350,00 per il mantenimento del figlio, rigettando la domanda di assegno di mantenimento per la moglie.

All'udienza presidenziale del 18.10.2007 comparivano entrambi i coniugi ed il giudice delegato a funzioni presidenziali emetteva i provvedimenti provvisori affidando il figlio alla madre, con esercizio congiunto della potestà in ordine alle questioni di maggior interesse per il minore, e ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno mensile di euro 320,00 quale contributo al mantenimento per il figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie per lo stesso, e l'assegno di euro 100,00 mensili quale contributo al mantenimento della moglie.

Il G.I. con provvedimento del 17.2.2009, stante il rientro in Italia del resistente, incaricava il servizio sociale di organizzare incontri tra il minore ed il padre con modalità tali da assicurare con gradualità la relazione padre/figlio, allo stato senza pernottare ed ove fosse stato possibile senza la presenza della madre.

Il 4.12.2009 veniva emessa sentenza non definitiva con la quale veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi.

Con provvedimento del 15.2.2011 il G.I. disponeva un intervento urgente di sostegno psicoterapeutico per il minore al fine di poter riprendere la relazione padre/figlio.

La causa, quindi, istruita con prova testimoniale e documenti, veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

### **Motivi della decisione**

Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione, in questa sede deve provvedersi in ordine alle ulteriori richieste delle parti.

Addebito della separazione

In ordine alla domanda di addebito della separazione all'altro coniuge formulata da entrambe le parti, deve, in primo luogo, sottolinearsi che tale pronuncia postula l'accertamento di due presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima.

La prova richiesta dal resistente non era idonea in tal senso ed è stata rigettata.

La ricorrente ha fornito prova di avere subito percosse dal marito, davanti al figlio, nel gennaio 2007 e di non avere sporto denuncia per paura di ritorsioni (v. dichiarazioni testimoniali).

Nel colloquio con il Servizio Sociale, del resto, il sig. S., non ha negato di avere "trascorso" in alcune occasioni, ammettendo di avere avuto comportamenti aggressivi anche davanti al bambino. Ciò a causa del fatto che si sentiva umiliato culturalmente e le differenze culturali erano divenute un motivo di denigrazione da parte della moglie (v. relazione del Servizio sociale del 2 luglio 2009).

L'usare violenza, psicologica e/o fisica, contro il coniuge non può trovare giustificazione alcuna e costituisce una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio talmente grave da potersi senz'altro ritenere almeno concausa della rottura del vincolo.

La domanda di addebito proposta dalla ricorrente deve pertanto essere accolta.

Affidamento del figlio L.

In base alle modifiche introdotte con la legge n. 54/2006, l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori è la regola, derogabile solo se contrasti con l'interesse morale e materiale del minore.

Il giudice deve valutare "prioritariamente", e nell'interesse del figlio, l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, affidamento al quale consegue non tanto una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra il figlio e

ciascuno dei genitori, quanto piuttosto l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.

In altri termini, se l'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dal novellato art. 155 c.c., comporta l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza (secondo lo schema del comune accordo previsto dallo stesso art. 155, terzo comma, c.c.), è pur vero che ai sensi dell'art. 317, comma 2, c.c. "La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'art. 155 c.c.", il cui terzo comma prevede, appunto, che le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute siano "assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli ... Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente".

Nell'affidamento esclusivo secondo la l. n. 54/2006, proprio la necessità di garantire l'interesse del minore (non a caso espressamente menzionato, oltre che dall'art. 155, 2° co., c.c., dalla speciale norma di cui all'art. 155-bis, 1° co., c.c., e implicitamente richiamato dall'art. 709-ter, 1° co., c.c. attraverso la formula dei provvedimenti "opportuni") e l'esigenza logica di differenziare le discipline delle due forme alternative di affidamento parentale, consentono al giudice della separazione (o del divorzio: art. 4, 2° co., l. n. 54/2006) di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario.

Diverso è l'aspetto riguardante il rapporto diretto tra non affidatario e minore: è infatti pacifico che anche in caso di affidamento monogenitoriale il giudice dovrà regolare le modalità dell'affidamento e stabilire, fra l'altro, modi e tempi di permanenza del minore presso il genitore non affidatario. In altri termini, mentre nell'ipotesi di affidamento bigenitoriale l'esercizio della potestà è regolato secondo il modello predeterminato dal legislatore (il comune accordo sulle "decisioni di maggior interesse"), salva la possibilità per il giudice di stabilire l'esercizio separato limitatamente alle questioni ordinarie (art. 155, 3° co., c.c.; il richiamo operato dall'art. 317, u.c., c.c., deve oggi ritenersi riferito agli artt. 155 ss. c.c.), nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale è possibile che il genitore non affidatario - in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo - sia escluso (ecco perché l'art. 155-bis, 2° co., c.c. parla di affidamento esclusivo) in tutto o in parte dall'esercizio della potestà quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 155-bis, 1° co., c.c.).

Il modello legislativo così delineato permette di affermare che alle statuizioni concernenti l'affidamento del minore dovrà seguire anche una specifica valutazione ed una espressa deliberazione in merito all'esercizio della potestà genitoriale con

riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione ed alle questioni di maggiore interesse per il minore.

In questa chiave acquista un senso la previsione del potere del giudice della separazione (o del divorzio) di modificare (e dunque di adottare) le disposizioni relative (non solo all'affidamento dei figli, cioè alla forma e alle modalità di affidamento, ma anche) all'attribuzione dell'esercizio della potestà sui minori (così l'art. 155 ter, c.c.).

La regola di giudizio imposta al giudice in ordine all'affidamento del minore ed ai provvedimenti conseguenti è unicamente l'interesse morale e materiale della prole. La generica norma di chiusura contenuta nel comma 2 dell'art 155 c.c., "adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole", consente di ritenere che il giudice della separazione, o del divorzio, possa disporre l'affidamento del minore a terzi (cfr. Cass. n. 24907/2008 e 19065/2008).

I servizi sociali dell'XI Municipio ed il servizio T.S.M.R.E.E. (Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva) della Azienda USL Roma C XI Distretto, investiti dell'organizzazione degli incontri tra il padre ed il figlio e del sostegno psicologico al minore, nelle relazioni inviate nel corso degli anni hanno delineato un quadro allarmante dei rapporti familiari.

E' da febbraio 2009 che il padre non ha contatti con il figlio e la madre non solo sembra non rendersi conto dell'importanza per il figlio di recuperare un rapporto con il suo padre naturale, ma sembra ritenere che la nuova situazione familiare, con il compagno di lei e la nuova figlia avuta da tale relazione, sia più confacente agli interessi del minore che in qualche modo ha ormai identificato la figura paterna con il compagno della madre.

Il padre non ha avuto comportamenti abusanti, né fisici né psicologici, né ha mostrato un tale disinteresse nei confronti del figlio che possa giustificare un allontanamento così radicale, non essendo una spiegazione plausibile il suo allontanamento dall'Italia per alcuni periodi.

E' senz'altro vero che il sig. S. ha dimostrato una alterna disponibilità in ordine agli interventi necessari per recuperare il rapporto con il figlio.

Sicché una prima attivazione del servizio in tal senso è fallita perché il sig. S. è partito per la Turchia (v. relaz. del 2 luglio 2009 cit.).

Nella successiva relazione dell'8 aprile 2010 il servizio sociale ha rilevato che il sig. S., che inizialmente si era mostrato incostante e contraddittorio, aveva seguito con impegno e costanza le indicazioni del servizio, sia per la parte psicologica diretta esclusivamente a lui (sostegno alla genitorialità) sia per gli aspetti più puramente genitoriali. Aveva aderito completamente al progetto proposto "dimostrando di aver compreso i propri errori e mettendosi in discussione".

Mentre la sig.ra P. aveva interrotto subito i colloqui con la psicologa, dichiarando di non averne bisogno.

Nella relazione l'assistente sociale che ha avuto in carico il nucleo familiare ha sottolineato che "la signora ha dimostrato una grossa difficoltà a separare le proprie istanze da quelle del figlio e a riconoscere l'importanza che L. recuperi la figura paterna ... per il suo sano sviluppo. La sig.ra tuttavia è apparsa talmente spaventata da una eventuale destabilizzazione dell'attuale equilibrio raggiunto, da non riconoscere il diritto di L. ad avere un padre."

La sig.ra P. non ha pertanto potuto supportare il figlio nell'obiettivo di riallacciare i rapporti con il padre, ripetendo in più occasioni che il bambino stava bene così. Ha assunto un atteggiamento oltremodo protettivo nei confronti del bambino impedendo anche al servizio di effettuare gli approfondimenti in ambito scolastico.

Tale atteggiamento materno è stato confermato dalla relazione inviata dallo "Spazio Neutro" incaricato di organizzare gli incontri tra padre e figlio.

La sig.ra, nel primo incontro insieme al figlio, ha dichiarato davanti a lui che non capiva la richiesta del padre di vedere il figlio, dopo essere stato assente per molto tempo, che il figlio viveva bene così e che la presenza del padre sarebbe stata destabilizzante, dichiarando la propria preoccupazione per questi incontri.

Il sig. S. si era dimostrato molto fiducioso nel progetto e nella possibilità di riprendere gli incontri con il figlio.

L'esito, invece è stato negativo: nell'incontro fissato il sig. S. aveva atteso inutilmente l'arrivo del figlio e 30 minuti dopo l'ora prevista la sig.ra P. aveva telefonato dicendo che il figlio non voleva andare e lei non aveva ritenuto opportuno costringerlo.

Nel colloquio con la sig.ra P. successivamente disposto quest'ultima ha revocato il consenso al progetto dichiarando che lei ed il figlio avevano raggiunto un buon equilibrio, dopo avere sofferto per le assenze del padre, e stavano bene così.

Lo Spazio Neutro, nuovamente investito dal G.I., non ha potuto riprendere gli incontri in quanto alla data fissata del 22.6.2010 il sig. S. ha comunicato che era in procinto di partire per l'estero per motivi di lavoro, mentre la sig.ra P. aveva iniziato un percorso di sostegno alla genitorialità con una psicologa dell'Aspic (v. relaz del 2010).

Successivamente al rientro in Italia del resistente, lo Spazio Neutro ha nuovamente organizzato un incontro tra il padre ed il figlio per il 30.11.2010, il bambino è arrivato accompagnato dalla madre, ma ha rifiutato di vedere il padre. Il servizio ha quindi consigliato un intervento terapeutico sul minore in quanto l'alienazione della figura genitoriale paterna "dovuta certamente al pregresso ed alla difficoltà materna a distaccarsi ... in maniera interiorizzata e partecipata, potrebbe causare grosse difficoltà alla crescita di L.." (v. relaz del 26.1.2011).

Il sostegno al minore è stato disposto dal G.I., e la terapeuta del T.S.M.R.E.E. che lo ha avuto in carico nella relazione del 29.12.2011 evidenzia che il vissuto di un padre assente è per lui dannoso e sostanzialmente conferma gli effetti negativi sul bambino dell'atteggiamento della madre rispetto alla figura paterna. "A livello di desiderio è molto presente il riferimento alla figura paterna, ma è evidente come vi sia una parte

di sé che contrasta questo bisogno...". In L. "vi è una intensa negazione della sofferenza..." ed è "centrato a tenere ben salda la dicotomia tra famiglia buona (quella materna) e padre negativo." "c'è una grossa paura a lasciarsi andare e un vissuto molto conflittuale rispetto alle sue emozioni, che lo porta ad instaurare un distanziamento emotivo ad ogni minimo sentore di coinvolgimento."

La d.ssa F. del T.S.M.R.E.E. consiglia che l'aiuto a ricostruire il rapporto con il padre sia il frutto di un supporto ai genitori, dove il papà possa essere propositivo ed offrire la propria funzione genitoriale.

Il servizio ritiene indispensabile, a tutela del minore, che venga conservato lo spazio terapeutico individuale per il minore anche in assenza del padre (v. relaz. 2 gennaio 2012).

In tale situazione, nella quale nonostante il tempo trascorso dall'inizio del procedimento e l'attivazione dei servizi sociali, i rapporti familiari non solo non sono migliorati, ma addirittura ulteriormente gravemente deteriorati (all'inizio del procedimento il minore almeno vedeva saltuariamente il padre alla presenza della madre), ritiene il Collegio maggiormente conforme all'interesse del minore disporre l'affidamento dello stesso ai servizi sociali, con collocazione presso l'abitazione materna, ma con drastiche limitazioni della potestà delle parti e prescrizioni il cui inadempimento deve essere adeguatamente sanzionato.

Appare indubbio che il progressivo rifiuto di L. nei confronti del padre sia il frutto non solo dell'atteggiamento incostante di quest'ultimo, ma della profonda sfiducia manifestata dalla sig.ra P. nelle capacità genitoriali del marito.

La sig.ra P. ha favorito ed alimentato l'alienazione genitoriale nei confronti del padre, sicuramente cercando di proteggere il figlio da delusioni e volendogli offrire una famiglia stabile, ma il tentativo di rimuovere la figura paterna per sostituirla con un'altra non può eliminare il danno provocato dal sentimento di abbandono vissuto dal figlio, ed ha provocato l'atteggiamento di rimozione e di negazione delle emozioni descritto dalla d.ssa F..

D'altro canto le difficoltà incontrate hanno alimentato l'atteggiamento contraddittorio ed incostante del sig. S., demotivandolo dall'impegno nel ricostruire una relazione con il proprio figlio, rimasto del tutto frustrato nel corso dei tutti i tentativi messi in atto.

E' quindi indispensabile, mantenere uno spazio terapeutico per il minore, che lo aiuti ad elaborare il proprio vissuto e che la sig.ra P. continui nel percorso psicologico di sostegno alla capacità genitoriale, in modo che la stessa possa essere di supporto nel percorso di crescita del figlio.

L'affidamento al servizio sociale dovrebbe garantire che tali interventi vengano svolti.

Il servizio dovrà offrire un percorso di sostegno alla capacità genitoriale del sig. S. qualora si trovi in Italia. Se lo stesso si trovasse all'estero per lavoro dovrebbe attivarsi per seguire autonomamente un percorso di sostegno alla genitorialità.



Il Servizio dovrà valutare, inoltre, se e con quali modalità potranno essere ripresi i contatti tra L. ed il padre.

Il Collegio ritiene necessario, quindi, definire l'ambito degli interventi del Servizio Sociale affidatario, nel senso che a tale affidamento sia associata anche una drastica limitazione dell'esercizio della potestà genitoriale con riguardo a tutte le decisioni concernenti la salute psichica e la crescita del figlio. Occorre, dunque, specificare che l'affidamento al Servizio Sociale comporta che spetteranno al Servizio Sociale affidatario le decisioni che riguardano il minore S. L. con riguardo alla scelta di fargli seguire un percorso di sostegno psicologico ed ai tempi e modalità con i quali poter riallacciare un rapporto con il padre.

Le decisioni in merito dovranno, quindi, essere assunte dai Servizi Sociali attualmente affidatari, sentiti entrambi i genitori ed il figlio, mentre le rimanenti decisioni possono permanere delegate ai genitori, sotto la sorveglianza costante ed il controllo dei Servizi medesimi.

I Servizi dovranno, inoltre, monitorare frequentemente la vita del minore al fine di verificare l'andamento dei rapporti familiari. Ciò sino a quando i rapporti tra i genitori non saranno ritornati nella normalità e non avranno proficuamente concluso il percorso psicologico di sostegno alla capacità genitoriale.

Tale decisione, peraltro, appare non in contrasto con la legge in materia di affido condiviso, la quale, all'art. 155 comma 2 c.c. prevede la possibilità per il giudice, in tema di affidamento, di provvedere in favore di entrambi o di un solo coniuge o di "adottare ogni altro provvedimento relativo alla prole", con ciò consentendo che, in caso di necessità, possa farsi luogo all'affidamento anche a soggetti terzi.

Il servizio dovrà mettere in atto tutti gli interventi necessari per far sì che il minore possa recuperare un rapporto con il padre ed effettuare ogni valutazione anche in ordine all'eventualità che, al contrario, possa essere maggiormente conforme all'interesse del minore che tale ripresa non avvenga perché, ad esempio, non vi sarebbero sufficienti garanzie di stabilità.

Le parti dovranno scrupolosamente attenersi alle prescrizioni del servizio, seguire il percorso di sostegno alla genitorialità, e presentarsi ogni volta che saranno convocati, nonché far seguire al minore la terapia individuale, secondo le modalità indicate dagli specialisti incaricati, salvo adeguato e giustificato motivo da documentare.

La parte obbligata che risulterà in concreto inadempiente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro, che si reputa equo stabilire in euro 200,00, in favore dell'altra parte, per ogni inadempimento o per ogni ritardo nell'adempimento delle prescrizioni dei servizi incaricati, con un provvedimento che costituisce direttamente titolo esecutivo, perché così è qualificato dall'art. 614 bis c.p.c..

Sebbene l'art. 614 bis c.p.c. preveda l'istanza della parte, la lettura combinata con l'art. 709 ter c.p.c., che autorizza il giudice istruttore - e quindi anche il Collegio- ad

adottare ex officio tutte le misure necessarie (i cosiddetti "provvedimenti opportuni") funzionali all'attuazione pratica dell'affidamento condiviso e, quindi, anche le misure di carattere esecutivo, consente al giudice di pronunciare detti provvedimenti anche d'ufficio.

L'applicabilità d'ufficio di tale norma in ordine all'inadempimento di provvedimenti assunti a tutela dei minori costituisce, infatti, applicazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, imposta da una lettura costituzionalmente orientata (v. artt 2, 30 e 31 Cost.) ed espressione della stessa ratio ispiratrice della legge 54/2006 che si iscrive in un sistema volto a tutelare il superiore interesse del minore che ben può essere confliggente con le finalità perseguite dalle parti dello stesso procedimento (di separazione o divorzio).

"Nelle deliberazioni relative ai figli minorenni, il giudice, a differenza delle decisioni da lui assunte nei procedimenti contenziosi, non si pronuncia su quale dei litiganti abbia ragione e quale abbia torto, bensì sceglie la soluzione migliore per un terzo (appunto il figlio minorenne) nell'esclusivo suo interesse. Nei procedimenti contenziosi relativi allo scioglimento del matrimonio ed alla separazione dei coniugi s'inserisce, pertanto, un giudizio che autorevole dottrina non ha esitato a definire di volontaria giurisdizione: comunque, a parte ogni questione di classificazione, certo è che, nei procedimenti innanzi indicati, gli accertamenti e le decisioni relative ai figli minorenni costituiscono il risultato di valutazioni autonome, disciplinate da norme sostanziali e processuali distinte e certamente diverse da quelle che vanno applicate dal giudice nel procedimento principale contenzioso." (Corte Cost. sent. n. 185 del 1986).

La tutela del superiore interesse del minore, cd. favor minoris, che deve guidare il giudice anche nell'interpretazione delle norme, è principio riconosciuto a livello internazionale ed europeo e sancito anche dall'art 2 della Costituzione.

La tutela dei diritti fondamentali, anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità, e l'impegno pubblico a rimuovere ogni ostacolo allo sviluppo della personalità stessa, sono previsioni che si indirizzano indubbiamente anche al minore (v. Corte Cost sent. n. 185 del 1986).

In particolare, deve considerarsi diritto inviolabile dell'uomo (anche se ancora in formazione come nel caso di minori), nella famiglia (intesa come luogo principe ove si forma la sua personalità) ricevere affetto, cura ed educazione da entrambi i genitori. Il diritto alla bigenitorialità, in tale lettura, costituisce un diritto inviolabile e, contemporaneamente, un dovere di solidarietà sociale, sanciti dalla Costituzione.

I diritti della personalità sono così intesi, quindi, anche come modalità di relazione in cui si misura la riuscita del compito educativo, atto a strutturare una personalità ben formata.

Ciò consente al giudice di adottare, anche d'ufficio, tutte le misure necessarie a garantire i diritti fondamentali dei minori, in particolare il diritto alla bigenitorialità, che potrebbero, per incapacità (ma non tale da comportare la decadenza dalla



potestà) o altro, non venire garantiti dai genitori che ne hanno la rappresentanza legale.

Il Servizio Sociale dovrà tempestivamente relazionare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ove riscontri la prosecuzione di condotte genitoriali nocive per i minori.

La potestà in ordine alle altre questioni di maggiore interesse per il figlio (scuola, educazione, sport, ecc.) sarà esercitata congiuntamente dai genitori.

Assegno di mantenimento per il minore

In ordine all'assegno di mantenimento dovuto dal padre, deve rilevarsi che il principio di proporzionalità sancito dall'art.155, 4° comma c.p.c., deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.

In primo luogo deve rilevarsi come i compiti domestici e di cura siano svolti esclusivamente dalla madre, in quanto il figlio rifiuta di vedere il padre.

Il sig. S. è operatore di ripresa, non sembra avere un lavoro stabile e non vi sono notizie certe in ordine al reddito attuale. Quando ha lavorato, sempre con contratti a termine, ha guadagnato tra euro 1.200,00 e 1.700,00 mensili.

La sig.ra P. è laureata in lingue ed all'udienza del 15.7.2008 ha dichiarato che svolgeva lavori saltuari dando ripetizioni ed effettuando traduzioni. E' proprietaria della casa dove vive con il figlio, il nuovo compagno e la figlia avuta con quest'ultimo.

Considerato che i compiti domestici e di cura vengono svolti esclusivamente dalla sig.ra P. e che le esigenze del figlio sono accresciute in ragione dell'età, reputa equo il Tribunale stabilire in euro 400,00 mensili l'importo dovuto dal padre quale contributo al mantenimento del figlio, con decorrenza dalla presente pronuncia e fermo per il passato quanto stabilito nei provvedimenti presidenziali.

Le spese straordinarie per il figlio (mediche, ludiche, sportive, scolastiche ecc.) e previamente concordate, anche col servizio sociale per quanto di loro competenza, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.

Assegno di mantenimento per la sig.ra P.

In ordine alla domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente, deve premettersi che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini

economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. ( Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006).

L'onere di dare prova della sussistenza dei presupposti per il diritto al mantenimento spetta a chi formuli la relativa domanda.

La sig.ra P. vive nella casa di proprietà con l'attuale compagno. Nulla è stato allegato in ordine alle capacità economiche di quest'ultimo, con il quale la ricorrente ha costituito una famiglia di fatto ed ha recentemente avuto un figlio.

Ella ha comunque adeguata capacità di guadagno, in considerazione della giovane età e del titolo di studi conseguito.

In ogni caso, ritiene il tribunale che ove la convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune analogo a quello che, di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio: arricchimento e potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, e trasmissione di valori educativi ai figli (non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici, ai sensi dell'art. 30 Cost. e art. 261 c.c., in ambito matrimoniale e fuori dal matrimonio), la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto (al riguardo, Cass., n. 4761/1993). A quel punto il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner non può che venir meno di fronte: all'esistenza di una famiglia, ancorchè di fatto. Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno di mantenimento, fondato sulla conservazione di esso (v. Cass. 2003 n. 11975, Cass. 11 agosto 2011, 17195; e Cass. 8 febbraio 2012, n. 1789 in materia di assegno divorzile, che afferma principi applicabili anche nel caso di separazione avendo ad oggetto le valutazioni riguardanti la conservazione del tenore di vita, presupposto necessario anche per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in sede di separazione e Cass. 15643/2007 che afferma i medesimi principi per la separazione).

La domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente deve, pertanto, essere rigettata, con decorrenza dalla presente pronuncia, fermo per il passato quanto stabilito nei provvedimenti presidenziali.

Gli esiti del giudizio, con parziale soccombenza reciproca, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, confermata la sentenza di separazione emessa il 4 dicembre 2009, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

Dichiara la separazione addebitabile a S. M.E.;

affida il figlio minore delle parti, S. L., al Servizio sociale territorialmente competente (XI Municipio), con esercizio limitato della potestà genitoriale da parte dei genitori; il Servizio Sociale assumerà, sentiti i genitori ed il figlio, tutte le decisioni riguardanti la

salute psico-fisica del minore (in particolare la necessità che lo stesso sia sottoposto a terapia psicologica individuale od altri interventi ritenuti necessari a sua tutela) ed i contatti e/o frequentazioni con il padre;

Le decisioni in merito dovranno, quindi, essere assunte dai Servizi Sociali attualmente affidatari, sentiti entrambi i genitori ed il figlio, mentre le rimanenti decisioni possono permanere delegate ai genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà in ordine alle questioni di maggior interesse per il minore, sotto la sorveglianza costante ed il controllo dei Servizi medesimi.

dispone che il Servizio Sociale affidatario relazioni tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ove riscontri la prosecuzione di condotte genitoriali nocive per il minore.;

il minore L. avrà collocazione prevalente presso la madre, i tempi di permanenza con il padre verranno stabiliti dal Servizio Sociale affidatario;

Il Servizio Sociale affidatario dovrà monitorare frequentemente la vita del minore al fine di verificare l'andamento dei rapporti familiari ed offrire un sostegno alla capacità genitoriale delle parti;

Le parti dovranno scrupolosamente attenersi alle prescrizioni del servizio, seguire il percorso di sostegno alla genitorialità, presentarsi ogni volta che saranno convocate, e condurre L. alle sedute di psicoterapia, salvo adeguato e giustificato motivo da documentare al Servizio incaricato;

La parte obbligata che risulterà in concreto inadempiente è condannata, ai sensi dell'art 614 bis c.p.c., al pagamento della somma di euro 200,00 in favore dell'altra parte, per ogni inadempimento o per ogni ritardo nell'adempimento delle prescrizioni dei servizi incaricati;

pone a carico di S. M.E. l'obbligo di corrispondere a P.L. l'assegno mensile di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio L. entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della stessa, con decorrenza dalla presente pronuncia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre il 50% delle spese straordinarie per il figlio (mediche, scolastiche, sportive ecc.), previamente concordate con le modalità indicate in motivazione;

assegna la casa coniugale, sita in Roma, via dei G. A. S. n. 66, a P.L.;

rigetta tutte le ulteriori domande proposte dalle parti;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2012